



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Affari Generali

Publicato all'albo pretorio dal 17/05/2021 al 01/06/2021 Reg. pubb. N. 416

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 157 del 12/05/2021 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 53 del 12/05/2021

OGGETTO: Conferimento di incarico legale per la tutela degli interessi dell'Ente di cui alla delibera di G.,M. n. 140 del 30/12/2020 - Rettifica parziale determina n. 487 del 31/12/2020.

IL RESPONSABILE

Premesso che con determina del Responsabile del Settore AA.GG. n. 487 del 31/12/2020, in esecuzione della delibera di G.M. n. 122 del 30/11/2020, si conferiva incarico all'Avv. Nicandro Vizoco con Studio Legale in Venafro (IS) alla Via N. Iosso n. 6, per la difesa degli interessi dell'Ente nei seguenti giudizi:

- a) c/ Azienda Agricola Cotugno Raffaele, Trib. Isernia, nrg 1281/2016 – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 281 del 19/10/2016 – Delibera di G.C. n. 175 del 24/11/2016 di costituzione in giudizio;
- b) c/ MD Construction srl, Trib. Isernia, nrg 854/2016 Opposizione a decreto ingiuntivo n. 184/2016 – Delibera di G.C. n. 100 del 7/07/2016 di costituzione in giudizio;
- c) c/ Regione Molise, Trib. Campobasso, nrg 1735/2019. - Riassunzione giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso - vertenza Comune di Venafro contro MD Costruction srl – Delibera di G.C. n. 115 del 11/07/2019 di costituzione in giudizio;

Considerato che i giudizi di cui alle lettere a) e b) sono stati definiti in via transattiva e che pertanto è cessata la materia del contendere;

Preso atto della nota prot. n. 20892 del 31/12/2020, con la quale l'Avv. Nicandro Vizoco con Studio Legale in Venafro (IS) alla Via N. Iosso n. 6 dichiarava la propria disponibilità ad assumere l'incarico quale difensore del Comune nelle seguenti controversie:

- a) c/ Azienda Agricola Cotugno Raffaele, Trib. Isernia, nrg 1281/2016 – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 281 del 19/10/2016 – Delibera di G.C. n. 175 del 24/11/2016 di costituzione in giudizio;
- b) c/ MD Construction srl, Trib. Isernia, nrg 854/2016 Opposizione a decreto ingiuntivo n. 184/2016 – Delibera di G.C. n. 100 del 7/07/2016 di costituzione in giudizio;
- c) c/ Regione Molise, Trib. Campobasso, nrg 1735/2019. - Riassunzione giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso - vertenza Comune di Venafro contro MD Costruction srl – Delibera di G.C. n. 115 del

11/07/2019 di costituzione in giudizio;

Preso atto, altresì, che nella nota sopra richiamata l'Avv. Nicandro Vizoco dichiarava la propria disponibilità a svolgere l'incarico per un importo pari ad Euro 3.000,00 (dicasi tremila/00), oltre C.A.P. 4% ed iva al 22% per un importo complessivo di euro 3.806,40;

Preso atto che i giudizi di cui alle lettere a) e b) sono stati definiti in via transattiva e che pertanto è cessata la materia del contendere;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 140 del 30/12/2020, con la quale si è ritenuto che sussistono i motivi per resistere nel giudizio c/ Verrecchia G. - , Trib. Isernia, nrg 866/2017 – Atto di citazione - Delibera di G.C. n. 179 del 27/10/2017 di costituzione in giudizio;

Posto che la tutela degli interessi dell'Ente fa obbligo della ricerca dei mezzi di difesa che all'uopo l'ordinamento giuridico mette a disposizione;

Considerato che nell'organico del Comune di Venafro non esiste una figura professionale che possa garantire l'attività legale all'uopo occorrente;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 50/2016;

Visto il d. lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
3. gli artt. 183 e 191, sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
4. l'art. 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa.

Richiamate ancora, ai fini dell'acquisizione di cui trattasi, le seguenti disposizioni:

- l' art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

Viste le recenti proposte di Linee Guida emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e, in particolare, quelle riguardanti le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali, al § 3.1.3, prevedono che «in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale»;

Dato atto che

-trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio escluso dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, art. 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016, che, dunque, non vi è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

-la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.

lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

-che non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 6 giugno 2016);

Viste altresì le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazioni del 12 ottobre 2017, n. 150 e 153;

Richiamata la recente deliberazione ANAC n.907/2018 del 24/10/2018, con la quale sono state approvate le linee guida n. 12 in materia di affidamento dei servizi legali e chiarito che l'affidamento del **singolo incarico affidato ad un legale per la rappresentanza in giudizio non è un appalto**, ma rientrando tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice deve essere affidato secondo i principi dell'ordinamento individuati dall'art.4 del d.lgs. 50/2016, anche se in casi particolari l'amministrazione è legittimata ad affidarlo direttamente;

Dato atto altresì che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area:

- ha verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);

- informa circa la possibilità di un eventuale controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che l'incarico legale si ritiene concluso nel momento della definizione del procedimento e pertanto fino a tale data è possibile emettere il relativo impegno contabile;

DETERMINA

Di conferire incarico legale all'Avv. Nicandro Vizoco con Studio Legale in Venafro (IS) alla Via N. Iosso n. 6, per costituzione nel seguente giudizio:

- c/ Verrecchia G. - , Trib. Isernia, nrg 866/2017 – Atto di citazione - Delibera di G.C. n. 179 del 27/10/2017 di costituzione in giudizio;

Di precisare che l'incarico per la difesa in giudizio di cui al punto precedente, sostituisce i giudizi di cui alle lettere a) (c/ Azienda Agricola Cotugno Raffaele, Trib. Isernia, nrg 1281/2016 – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 281 del 19/10/2016) e b) (c/ MD Construction srl, Trib. Isernia, nrg 854/2016 Opposizione a decreto ingiuntivo n. 184/2016) in quanto, quest'ultimi, sono stati definiti in via transattiva e che pertanto è cessata la materia del contendere;

Di dare atto che la somma necessaria alla copertura della spesa prevista di cui 3.000,00 per compenso oltre oneri come per legge per un importo complessivo di euro 3.806,40 trova imputazione al cap. 1263 missione 01 programma 11 titolo 1 del redigendo Bilancio 2020/2023 annualità 2020, giusto impegno n. 2006/2020;

Di demandare a successivo atto la liquidazione dell'importo sopra indicato, che verrà adottato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dai citati Professionisti nel rispetto dell'art. 25 del

D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in legge 23/06/2014, n. 89, previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il suddetto legale.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **416** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **17/05/2021**.

Venafro, li 17/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 17/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO